

SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO	
Descrizione del Procedimento Archiviazione comunicazione Vendita prodotti agricoli in area pubblica su posteggio	
Titolo del Procedimento COMUNICAZIONE ATTIVITA' DI VENDITA DIRETTA SU POSTEGGIO	
Settore: AMBIENTE E SPORTELLLO UNICO	Argomento: esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Dirigente arch. Roberto Bonaventura Titolare P.O. dott. Daniela Pivato	U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile del Procedimento Daniela Pivato	Responsabile dell'istruttoria Anita Gaccetta
Termine del Procedimento: 60 giorni	
Fonti normative: D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 L.R. 06/04/2001 n. 10 Circolare Regione n. 5 del 28.11.2003; piano delle aree mercatali e successive revisioni e regolamento comunale in materia, art.19 L. n.241/1990; D. LGS. n. 222/2016	
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si	
Eccezioni: no	
Requisiti e documentazione essenziale: essere produttore agricolo	
Numero procedimenti annui: circa 6	Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti: protocollo informatico, tradewin, portale: impresainungiorno.gov.it,	Procedimenti collegati: /
Avvio del procedimento: no	Modalità di avvio: <input checked="" type="checkbox"/> di parte <input type="checkbox"/> d'ufficio <input type="checkbox"/> entrambe
Istruttoria del Procedimento (tempi, passaggi) verifica requisiti	Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione ((tempi) verifica antimafia, penale a campione,
Tipo pareri: <input type="checkbox"/> obbligatori <input type="checkbox"/> facoltativi	Sospensione procedimento <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no eventuale <input checked="" type="checkbox"/>
Atto finale: si (Concessione suolo pubblico)	Validità del provvedimento: illimitata,

SCIA <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Silenzio assenso <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
<p>Altre informazioni</p> <p>La Legge 59/63 se pur non abrogata si intende implicitamente modificata dal nuovo decreto. Il nuovo decreto consente la vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non deve essere superiore a l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda nell'anno solare precedente non sono superiori a €160.000,00 in caso di ditta individuale, o a €4.000.000,00 per le società. Per la vendita di piante orto-floro-frutticole ed ornamentali, l'interessato al momento della comunicazione deve essere in possesso della specifica autorizzazione prevista dall'art. 2 della LR. 12.04.1999 n. 19. La Regione, con la circolare n. 5/2003 "Disciplina dell'attività di vendita dei prodotti agricoli. Coordinamento tra diverse disposizioni normative, ha chiarito il rapporto tra il D. Lgs. 228/2001 (produttori agricoli) e la L.R. 19/1999 (produzione orto-floro-frutticola- vendita prodotti complementari): - la norma statale non autorizza gli imprenditori agricoli a commercializzare qualunque tipo di prodotto, in deroga a quanto stabilito dal D. Lgs. 114/98, ma solo i prodotti qualificati come " agricoli", ossia i prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali, secondo la definizione data dall'art. 1 del D. Lgs.228/2001; - i prodotti agricoli debbono provenire in misura prevalente dalle aziende dell'imprenditore agricolo (è stato quindi introdotto il criterio della "prevalenza della produzione" rispetto al criterio della esclusiva provenienza dal fondo previsto dalla Legge 59/1963; - l'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 e l'art. 10 della L.R. 19/1999 non sembrano porsi in contrasto tra loro, considerato che la prima disposizione si riferisce alla vendita, da parte dell'imprenditore agricolo, di prodotti agricoli ancorché non provenienti dalla propria azienda, mentre la disposizione regionale disciplina ed autorizza la vendita di "prodotti complementari" (diversi dai prodotti agricoli come si evince dalla DGR 2681/1999) che, seppur legati funzionalmente con l'attività svolta dall'azienda orto-floro-vivaistica, non possono essere considerati prodotti provenienti dall'azienda.</p>	

13_comunicazione produttori agricoli_AP 2018.doc